

REGOLAMENTO (CEE) N. 289/90 DELLA COMMISSIONE

del 1° febbraio 1990

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco, dell'eglefino, del merlano, della passera di mare, della sogliola, del nasello, della rana pescatrice e dello spratto da parte delle navi battenti bandiera dei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4047/89 del Consiglio, del 19 dicembre 1989, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche, il totale delle catture permesse e alcune condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture permesse⁽³⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco, di eglefino, di merlano, di passera di mare, di sogliola, di nasello, di rana pescatrice e di spratto per il 1990;

considerando che, ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro hanno esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, i contingenti di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), di merlano nelle acque delle divisioni CIEM III a, VII a e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a e VII h, j, k, di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), VII a, VII h, j, k e VIII a, b, di nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV, di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV e VII e di spratto nella acque della divisione CIEM VII d, e, attribuiti ai Paesi Bassi per il 1990, sono esauriti avendone gli stessi effettuato scambi; che i Paesi Bassi

hanno proibito la pesca di queste popolazioni a partire dal 1° gennaio 1990; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che i contingenti di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), di eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), di merlano nelle acque delle divisioni CIEM III a, VII a, e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, di passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak e VII a, e VII h, j, k, di sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), VII a e VII h, j, k e VIII a, b, di nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV, di rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV e VII e di spratto nelle acque della divisione CIEM VII d, a, attribuiti ai Paesi Bassi per il 1990 siano esauriti.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III a Skagerrak, VII a e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, VIII, IX, X; COPACE 34.1.1 (zona CE), dell'eglefino nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), del merlano nelle acque delle divisioni CIEM III a, VII, e VII b, c, d, e, f, g, h, j, k, della passera di mare nelle acque delle divisioni CIEM III a, Skagerrak, VII a e VII h, j, k, della sogliola nelle acque delle divisioni CIEM III a, III b, c, d (zona CE), VII a e VII h, j, k e VIII a, b, del nasello nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII, XII, XIV, della rana pescatrice nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, XII, XIV e VII e dello spratto nelle acque della divisione CIEM VII d, e, eseguita da parte di navi battenti bandiera dei Paesi Bassi o registrate nei Paesi Bassi è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di queste popolazioni da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 1

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1990.

(1) GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

(2) GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

(3) GU n. L 389 del 30. 12. 1989, pag. 1.